

Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia

* * *

Parere tecnico relativo al documento

“Progetto di bonifica della falda dell’agglomerato industriale di Portovesme”

Comune di Portoscuso

* * *

Sito di Interesse Nazionale Sulcis Iglesiente Guspinese

Gennaio 2021

1 PREMESSA

Con nota 104474/RIA del 14.12.2020, acquisita da ISPRA al protocollo n. 58684 del 14.12.2020 la Direzione generale per il risanamento ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) richiedeva un parere tecnico relativo al seguente documento:

“Progetto di bonifica della falda dell'agglomerato industriale di Portovesme, trasmesso da Eurallumina S.p.A., Portovesme S.r.l., Alcoa Servizi S.r.l., Enel Produzione S.p.A., Fintecna S.p.A. con nota del 30.11.2020. Le osservazioni di seguito riportate sono state condivise con l'ARPA Sardegna, Dipartimento Sulcis.

2 OSSERVAZIONI

Il progetto presentato intende rispondere agli esiti della CdS del 23.06.2020. Con riferimento al parere condiviso tra ISPRA e Arpa Sardegna (Rif. ISPRA 2020/42) si evidenzia quanto segue:

a. *non si condivide la proposta che individua il solo rispetto dell'idoneità delle acque emunte per l'utilizzo nei cicli produttivi. La modalità proposta non si ritiene conforme a quanto disposto dall'articolo 243 del D. Lgs. 152/2006 di cui le aziende intendono avvalersi. Le aziende pertanto dovranno essere in grado di garantire la significativa riduzione in massa dei contaminanti dalle acque emunte;*

La proposta è stata riformulata: nella relazione generale è ribadito l'intento di rispetto dell'art. 243 (cap.8) Tuttavia nella sez. 2.1 del Doc. 5 e con particolare riferimento ai TAF 2 e 3, è riportato un valore “atteso” in uscita che confrontato con il rispettivo valore di concentrazione in ingresso garantirebbe un abbattimento nell'ordine del 99%, per i parametri considerati. Accanto al “valore atteso” è riportato un “valore limite” di uscita. Le aziende sebbene abbiano indicato come obiettivo del trattamento il valore atteso, hanno chiarito, per i TAF2 e TAF 3, di aver voluto riportare anche il valore limite rappresentato dai limiti allo scarico nella fognatura consortile. In via generale si può considerare, ai fini di un abbattimento di massa coerente con il citato art. 243, il raggiungimento di una efficienza nell'ordine di 80-90%, fermo restando che le concentrazioni in uscita dovranno essere conformi ai valori limiti individuati. Si osserva che non sono riportati gli abbattimenti attesi per i contaminanti organici, si ritiene corretto che tali contaminanti, laddove presenti, siano inclusi nelle verifiche sulle acque emunte dalla barriera e in quelle per il trattamento acque.

b. *le aziende proponenti dovranno presentare dei piani di monitoraggio che consentano di accertare il rispetto di quanto disposto dall'articolo 243 del D.Lgs. 152/2006. Tali strumenti di monitoraggio, per le installazioni soggette alla disciplina IPPC, potranno essere opportunamente coordinati con i PMC approvati;*

Il piano di monitoraggio è riportato al punto 2.2.2 della relazione tecnico-illustrativa e nel doc 5. “calcolo e verifica”. Si ritiene opportuno, anche mediante un tavolo tecnico appositamente dedicato, che il piano sia rivisto in accordo con gli Enti di controllo per la definizione del set completo di analiti, che includa laddove presenti i contaminanti organici, nonché univoca individuazione dei punti di monitoraggio previsti. Il monitoraggio dovrà riguardare sia il controllo della barriera che l'efficienza degli impianti TAF.

c. dovrà essere opportunamente valutato che l'utilizzo di tali acque nei cicli produttivi non comporti un eventuale trasferimento della contaminazione verso altre matrici ambientali;

Si veda punto a, laddove l'abbattimento dei contaminanti è effettuato negli impianti TAF a monte dei cicli produttivi

d. non si ritiene accettabile la previsione che l'esercizio del tratto denominato V0 della barriera di valle a protezione della laguna di Boi Cerbus, sia esercito dalle aziende per un periodo temporale esclusivamente di 10 anni. Tale tratto costituisce parte integrante del progetto e pertanto dovrà gestito con le stesse modalità e tempistiche degli altri tratti di barriera;

La prescrizione è stata recepita. Pur ritenendo che le situazioni di falda in tali zone in nessun modo possano essere correlate con le proprie attività produttive neppure passate, le aziende hanno incluso quest'area nel sistema di barrieramento (12 pozzi) che sarà gestito con le stesse modalità e tempistiche degli altri tratti di barriera

e. si ritiene accettabile che l'obbligazione di ogni singola azienda risulti correlata alla presenza in falda dei contaminanti indice attribuiti, tuttavia la localizzazione della contaminazione non sarà limitata all'area del singolo stabilimento ma estesa anche alle porzioni di acquifero a valle di esso e comprese nello stesso tubo di flusso;

La prescrizione risulta recepita, tuttavia in merito a questo aspetto pur ritenendo condivisibile la proposta contenuta nella revisione progettuale per la quale una volta ottenute concentrazioni conformi alle CSC nel singolo tubo di flusso si possa procedere allo spegnimento provvisorio del relativo sistema barriera e avviare la fase di monitoraggio di tre anni, si ritiene indispensabile che la definizione nel dettaglio delle modalità di verifica sia concordata con gli enti di controllo e contenuta nel piano di monitoraggio allegato al progetto.

f. si ritiene opportuno che il proponente specifichi, concordandolo con gli Enti competenti con quali modalità verrà fatta la verifica della conformità alle CSC dopo lo spegnimento provvisorio (es. media su 4 letture annue, media ponderata in base anche alle portate emunte.. ecc) per decidere circa lo spegnimento definitivo (pag. 24 punto i);

Si rimanda alle considerazioni del punto precedente ovvero che si ritiene indispensabile che la definizione nel dettaglio delle modalità di verifica sia concordata con gli enti di controllo e contenuta nel piano di monitoraggio.

g. le modalità, frequenze e parametri di monitoraggio nonché la frequenza di trasmissione dei report dovranno essere concordati dalle aziende proponenti con gli Enti di controllo o eventualmente fissati con il provvedimento di approvazione del progetto. Pur ritenendo opportuno l'invio di un report consuntivo annuale, da trasmettere come proposto entro il 30 aprile dell'anno successivo, si ritiene indispensabile che nel primo periodo gli esiti delle attività di controllo e monitoraggio debbano essere inviati con una maggiore frequenza in modo tale da consentire le attività puntuali di controllo da parte degli Enti Competenti;

La prescrizione non è stata integralmente recepita, le aziende infatti hanno lasciato invariata la precedente frequenza del reporting, si ritiene che le risultanze monitoraggio nel primo periodo

debbano essere trasmesse con frequenza bimestrale nel primo anno, mentre resta comunque valida la proposta di trasmissione del report consuntivo annuale.

h. le attività di scavo e gestione delle TRS potranno essere svolte ai sensi dell'art. 34 del DL 133/2014. La gestione dei materiali di scavo, qualora in possesso dei necessari requisiti, potrà essere gestita anche al di fuori della disciplina dei rifiuti;

La proposta di gestire TRS come rifiuti a prescindere dalla qualità degli stessi, non è perfettamente in linea con i principi della parte IV del TUA. Tuttavia nel caso in esame trova la sua motivazione nel rendere più veloci e facilmente gestibili le operazioni di realizzazione della BIA. Si chiede una stima dei volumi prodotti.

i. in relazione alle procedure di verifica del rispetto delle CSC del fondo e delle pareti di scavo (ovvero della verifica della qualità del materiale interessato dall'opera), considerato che la tipologia di opera in esame, si configura come presidio ambientale tecnicamente assimilabile, su ampia scala ad una MISP, si ritiene applicabile quanto disposto dalla lettera b, comma 8 art.34 del DL 133/2014 piuttosto che quanto disposto dal medesimo articolo alla lettera a;

Nella Relazione generale (cap. 8) si afferma che non sono previste verifiche del rispetto delle CSC del fondo e delle pareti di scavo, mentre nella Relazione 11 "gestione degli scavi" (pag. 8) tale procedura è prevista nelle aree non caratterizzate e di proprietà di soggetti diversi dalle Aziende, tale incongruenza deve essere definita nel documento progettuale aggiornato.

j. l'autorizzazione integrata ambientale dell'impianto consortile del SICIP dovrà se necessario essere aggiornata, modalità e tempistiche per la revisione autorizzativa dovranno essere stabilite dall'amministrazione competente;

Le procedure autorizzative inerenti gli impianti TAF 2 e TAF 3 e la relativa autorizzazione allo scarico dovranno essere verificati con l'Autorità competente.

k. nel caso in cui sia prevista l'attivazione di nuovi scarichi a mare si rimanda a quanto disposto dall'articolo 10 della Disciplina Regionale degli scarichi DGR 69/25 del 2008;

Le aziende dichiarano che non sono previsti nuovi scarichi a mare, per quanto indicato negli elaborati progettuali si ritiene che l'attuale scarico subisca però delle variazioni quantomeno in termini di portata che potrebbero rendere necessarie le comunicazioni all'autorità competente circa le variazioni intervenute; per tale aspetto si rimanda alle verifiche con l'autorità competente di cui al punto j.

l. diversamente da come rappresentato dalle aziende proponenti nel capitolo 8 della relazione generale (pag. 33), a fronte di eventi specifici, verificatisi anche dopo la messa in esercizio delle opere descritte, che comportino una significativa rimodulazione del modello concettuale inerente l'impatto della contaminazione sulle matrici ambientali, dovranno essere intraprese le necessarie misure di prevenzione, Messa In Sicurezza d'Emergenza (MISE) o MISO. In sostanza le opere in approvazione costituiscono un presidio ambientale tarato sull'attuale modello concettuale, che non può rappresentare a priori un "ombrello" per eventuali fenomeni di contaminazione/incidenti che modifichino significativamente detto modello concettuale;

La soluzione di questa eventuale criticità è stata riformulata in maniera condivisibile (cap. 8 Relazione generale)

m. in riferimento agli "interventi che presentino rilevanti interazioni con la falda", definiti come quelli che comportano una occupazione continua della sezione trasversale del deflusso di falda maggiore di 500 m², si osserva che in alternativa tale valore potrebbe essere definito in funzione dello spessore della falda, dell'interasse dei piezometri a valle dell'opera interferente con la falda e della distanza tra l'opera interferente e la barriera idraulica immediatamente a valle. (In sostanza invece di un valore-soglia fissato pari a 500 m², esso possa essere valutato caso per caso in funzione dei parametri sopra citati);

Il progettista ha recepito positivamente questo suggerimento. Resta comunque da valutare l'opportunità che le condizioni che implicano la verifica di interferenza si debbano verificare contemporaneamente o meno. Nel primo caso potrebbe essere un approccio poco cautelativo, sebbene la verifica sia comunque richiesta per interventi determinano una riduzione della sezione. L'alternativa potrebbe essere sottoporre a verifica l'opera che rientra anche in una sola delle condizioni proposte. Considerata la rilevanza della definizione di tali criteri questi potranno essere definiti in accordo con gli Enti di controllo.

n. ai fini di una più affidabile rappresentazione della superficie freaticometrica durante l'esercizio delle barriere idrauliche, si raccomanda di estendere la rete dei piezometri di monitoraggio ad aree non coassiali alle barriere, anche utilizzando, se idonei, eventuali piezometri preesistenti;

Il progettista ha recepito l'osservazione (par. 1.2 della relazione tecnico illustrativa) in maniera idonea

o. in caso di inadempienza da parte di uno o più aziende che hanno aderito al progetto (pag. 24 punto f), non si ritiene opportuno che nel progetto di bonifica siano indicate le azioni che dovrebbe porre in essere l'Amministrazione Pubblica, in quanto si paleserebbe un evidente conflitto con le prerogative istituzionali di quest'ultima.

La soluzione di questa eventuale criticità è stata riformulata in maniera condivisibile (punti e, f cap. 6 della Relazione generale)

Il presente parere tecnico ISPRA è reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 252 comma 4 del D. Lgs. 152/06 ed è prodotto quale mera valutazione tecnica specificamente riferita al procedimento amministrativo nel quale si inserisce, in concorso con altrettanti pareri resi dai soggetti individuati dalla predetta norma di legge, finalizzato esclusivamente all'emissione del provvedimento di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non riveste carattere vincolante

Roma, febbraio 2021

DIPARTIMENTO PER IL SERVIZIO
GEOLOGICO D'ITALIA
Il Direttore
Dott. Claudio Campobasso